

Sintesi parlamentare n. 6/S della settimana dal 7 febbraio all`11 febbraio 2011

14 Febbraio 2011

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO

- **Decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010 su “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie” (DDL 2518/S).**

Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio hanno approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, con numerose modifiche al testo del Governo.

Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:

Art. 1 - comma aggiuntivo

Fino all`individuazione del relativo provvedimento, per città metropolitane, ove non istituite alla data del 31 dicembre 2011, si intendono i Comuni capoluogo di regione individuati dagli art. 23 e 24 della L. 42/2009 (Federalismo fiscale) con almeno 250.000 abitanti.

Emend. 1.111, a firma di Parlamentari

Art. 1 - comma aggiuntivo

Con riferimento alle disposizioni del provvedimento che disciplinano la “procedura” per il differimento delle “proroghe non onerose”, viene introdotto il parere favorevole della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario.

Emend. 1.268 (testo 3), a firma del Relatore

Articolo aggiuntivo

Viene prorogata al 31 dicembre 2011 l`applicazione della disposizione di cui all`art. 6 della L. 604/1966, come modificata dall`art. 32 della L. 183/2010 (c.d. “collegato lavoro”), e relativa al termine di 60 giorni per l`impugnazione del licenziamento.

Emend. 1.0.76 e 1.0.77, a firma di Parlamentari

Articolo aggiuntivo

Viene prorogata l`attività del commissario liquidatore per la definizione del contenzioso relativo ai lavori, forniture ed espropri connessi alle opere realizzate per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali “Torino 2006”, di cui all`art. 3, comma 25 della L. 244/2007. Conseguentemente la medesima disposizione viene eliminata dalla Tabella 1 del provvedimento.

Emend. 1.0.67 e 1.0.68, a firma di Parlamentari

Articolo aggiuntivo

Vengono prorogate, al 31 dicembre 2011, le norme di cui all`art.44-bis del DL207/2008, convertito dalla L.14/2008, con cui sono attribuiti al Capo dipartimento dell`amministrazione penitenziaria i poteri dei Commissari straordinari previsti dall`art.20 del DL 185/2008, convertito dalla L. 2/2009 (per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del Quadro strategico nazionale - QSN), al fine di procedere agli investimenti necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l`aumento della capienza di quelle esistenti.

Emend. 1.0.20000, a firma del Relatore

Art. 2 - comma aggiuntivo

Viene prorogato di tre anni il termine di cinque anni dalla stipula dell`atto per il completamento

dell'intervento, previsto quale condizione per l'applicazione dell'imposta di registro all'1% per i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati (art.1, comma 25, L.344/2007- finanziaria 2008). Nella disposizione viene altresì precisato che il beneficio fiscale si applica a partire dagli atti stipulati nel 2005.

Emend. 2.70, a firma di parlamentari

Art. 2 - comma aggiuntivo

I termini di presentazione delle dichiarazioni di aggiornamento e regolarizzazione catastale di cui all'art. 19, commi 7, 8 e 9 del DL 78/2010 convertito in L. 12/2010, inizialmente fissati al 31 dicembre 2010, e poi spostati al 31 marzo 2011, vengono ulteriormente differiti al 30 aprile.

Emend. 1.27, a firma di Parlamentari

Art. 2 - comma aggiuntivo

Viene previsto che, fino al 31 dicembre 2011, le disposizioni di cui al comma 103 della L.220/2010 (legge di stabilità 2011) secondo cui sono escluse dai saldi ai fini del Patto di stabilità interno le risorse e le spese relative all'Expò Milano 2015, si applicano oltrechè al Comune anche alla provincia di Milano.

Emend.2.540, a firma di parlamentari

Art. 2 - comma aggiuntivo

La previsione di cui all'art. 2, c. 8 della L. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) secondo cui i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal DPR 380/2001 (T.U. in materia edilizia) possono essere utilizzati dai Comuni per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, viene estesa fino al 2012, anzichè al 2010 come previsto nel testo del decreto legge emanato dal Governo.

Emend. 2.18 testo 2, a firma di Parlamentari

Art. 2 - comma aggiuntivo

Viene previsto che gli enti di previdenza pubblici, fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi del DL. 39/2009 convertito dalla L. 77/2009, possono, a determinate condizioni, proseguire l'attuazione dei piani di investimento deliberati dagli organi competenti alla data del 31 dicembre 2007 e approvati dai Ministeri vigilanti.

Emend. 2.537 a firma di Parlamentari

Art. 2 - comma aggiuntivo

Vengono prorogati al 31 dicembre 2011 gli interventi di programmazione negoziata di cui all'art. 1, comma 862, della L. 296/2006. Apposita disciplina viene dettata per consentire la proroga delle operazioni di sospensione dell'ammortamento dei mutui.

Emend. 2.541 testo 2, a firma di Parlamentari

Art. 2- comma aggiuntivo

Viene differita di un anno, dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2011, il termine - previsto dall'art. 1 del DL. 158/2008 (Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali), convertito dalla L. 199/2008 - per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitativo per finita locazione.

Emend. 2.579 (testo 3) a firma del Governo

Articolo aggiuntivo

Vengono dettate modifiche alle norme della L.220/2010 (legge finanziaria 2011) in materia di patto di stabilità ed, in particolare, in relazione alle disposizioni con cui si prevede, dall'anno 2011, che le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza (commi 138 e 139 della L.220/2010), vengono dettate norme di applicazione. Al riguardo, si dispone, tra l'altro, che gli enti locali dichiarano all'ANCI e all'UPI alle Regioni e Province autonome entro il 15 settembre di ogni anno l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno.

Entro il successivo 31 ottobre regioni e province autonome comunicano al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Con altra modifica si prevede che le regioni che, dal 2011, abbiano superato gli obiettivi del patto di stabilità interno, conseguentemente alla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio 2007-2009 (comma 148, L.220/201), si considerano adempienti al patto, a tutti gli effetti, se, nell'anno successivo, ottemperano alle seguenti prescrizioni: impegnare le spese correnti, al netto di quelle per la sanità, in misura non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

Con altra norma viene disposto che i piani di stabilizzazione finanziaria relativi alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009 di cui all'art.14, comma 22 del DL 78/2010, convertito dalla L.122/2010, devono essere completati entro il 30 giugno 2011 e l'attuazione degli atti indicati nei piani stessi deve avvenire entro il 31 dicembre 2012.

Emend. 2.0.10000, a firma dei Relatori

Articolo aggiuntivo

Vengono dettate disposizioni per la copertura dei costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza ed in deroga alle norme sulla sospensione del potere di deliberare aumenti di tributi. Prevista anche la possibilità di attingere alle risorse del Fondo nazionale di protezione civile.

Con altra disposizione vengono introdotte modifiche alla legge istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile (L.225/92), relative, in particolare, all'emanazione delle ordinanze. Al riguardo viene previsto l'inoltro, da parte delle ragionerie territoriali, dei rendiconti riguardanti gli interventi portati a termine dai Commissari delegati, oltreché alla Presidenza del Consiglio ed all'ISTAT anche alla competente sezione regionale della Corte dei Conti. Con altra norma vengono inseriti tra gli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze di protezione di civile del Presidente del Consiglio dei Ministri e vengono stabiliti dei termini più celeri per questo tipo di controllo (7 giorni).

Viene, infine, disposto l'obbligo, per i funzionari e i commissari delegati di rendicontare la propria attività secondo le modalità previste dall'art.5, comma 5-bis della L.225/92 sopra citata. I rendiconti sono trasmessi all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il controllo e per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti.

Emend. 2.492 testo 2 corretto, firma di parlamentari

Articolo aggiuntivo

Viene prorogata al 31 dicembre 2011 la sospensione dei termini per l'esecuzione delle demolizioni di immobili abusivi in Campania a seguito di sentenza penale di condanna. Apposita disciplina viene dettata riguardo al differimento del procedimento di demolizione nel caso di violazione di vincoli paesaggistici;

Emend. 2.0.243 testo corretto, a firma di Parlamentari

Scheda emendamenti in Commissione

Il testo prevede una suddivisione tra proroghe non onerose dei termini in scadenza e proroghe onerose. Con riferimento alle proroghe non onerose viene fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici specificatamente indicati nella tabella 1 allegata al decreto con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011. Viene, inoltre, previsto che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare, ai sensi dell'art. 17, comma3 della L. 400/1988, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze venga disposta un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2011 dei suddetti termini nonché degli ulteriori termini indicati nella medesima tabella in scadenza in data successiva al 15 marzo 2011.

Tra le proroghe non onerose si segnalano, in particolare, quelle relative a:

- l'attività del commissario liquidatore per la definizione del contenzioso relativo ai lavori, forniture ed espropri connessi alle opere realizzate per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006";
- la conclusione della procedura di riprogrammazione unitaria delle risorse del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 prevista dall'art. 6-sexies del DL 112/2008 convertito in L. 133/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.);
- il termine per lo svolgimento, a cura dei proprietari, delle verifiche tecniche, di cui all'art. 20, c.5 del DL 248/2007 convertito dalla L. 31/2008 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984 nonché il termine per l'effettuazione delle verifiche sismiche delle dighe di ritenuta di cui all'art. 4 del DL 79/2004 convertito dalla L. 139/2004 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe);
- l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituito dall'art. 2 della L. 662/1996 presso il Ministero dello Sviluppo Economico, da parte delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi per l'acquisto di veicoli pesanti;
- i termini di efficacia delle norme transitorie di cui all'art. 253 del DLgs 163/2006 (Codice degli Appalti), scaduti il 30 dicembre 2010, che consentono alle imprese di fare riferimento per la qualificazione negli appalti pubblici ai migliori 5 anni del decennio antecedente per comprovare i requisiti di capacità economico-finanziaria, dotazione di attrezzature tecniche, organico medio-annuo nonché a tutto il decennio antecedente per comprovare il requisito di idoneità tecnica mediante i lavori eseguiti;
- la sperimentazione, in materia di disciplina del lavoro occasionale accessorio, dell'accesso al voucher per i beneficiari di ammortizzatori sociali e per i lavoratori part-time;
- l'incremento previsto dall'art. 19 del DL 185/2008 convertito dalla L. 2/2009 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) per il biennio 2009-2010 della misura dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori qualificati sospesi nonché per gli apprendisti, equiparandola al trattamento spettante ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga;
- il termine di pubblicazione sulla G.U. degli studi di settore previsto dall'art. 1, comma 1 del DPR 195/1999 (Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore);
- gli adempimenti di cui all'art. 30 del DL 185/2008, convertito dalla L. 2/2009 relativi all'approvazione con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di un modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi.

Tra le proroghe onerose si segnalano, altresì, quelle relative a:

- la sospensione fino al 30 giugno 2011 del versamento dei tributi (imposte sui redditi e imposta regionale sulle attività produttive), dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a causa degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel Veneto;
- la sospensione della riscossione delle rate dei versamenti tributari e contributivi in scadenza tra il mese di gennaio 2011 ed il mese di giugno 2011, nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009 ai sensi dell'art. 39 del DL 78/2010 convertito dalla L. 122/2010. La ripresa della riscossione delle suddette rate non versate verrà disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in modo da non determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica;
- il termine, fissato al 31 dicembre 2011, per la conclusione delle operazioni di dismissione immobiliare di cui all'art. 2, comma 196, della L. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) che prevede la concessione di un'anticipazione di tesoreria di 500 milioni per l'anno 2010 al Commissario

straordinario del Governo finalizzata al pagamento di specifiche esigenze ricomprese nel piano di rientro dell'indebitamento del Comune di Roma.

Al riguardo, si precisa che per le alienazioni degli immobili non si applica il diritto di opzione all'acquisto riconosciuto dall'art. 1, c. 437 della L. 311/2004 alle Regioni ed agli enti locali territoriali sul cui territorio insistono gli immobili in vendita.

Vengono, inoltre, apportate modifiche all'art. 14 del DL 78/2010 convertito dalla L. 122/2010 in materia di interventi finanziari per Roma Capitale, finalizzati al piano di rientro dall'indebitamento pregresso dell'ente;

- disciplina della dismissione dei beni immobili del Ministero della Difesa e dei fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari di cui, rispettivamente, agli artt. 307 e 314 del Codice dell'Ordinamento militare.

Il decreto legge, che scade il 27 febbraio 2011, passa ora all'esame dell'Aula.